Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1559.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piombino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Livorno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Piombino è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Piombino (Livorno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Livorno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Piombino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 dicembre 1925, modificato con regio decreto 5 dicembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 188. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1560.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Pietro Lucchesi », con sede in Pietrasanta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Pietro Lucchesi », di Pietrasanta, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Pietro Lucchesi » con sede in Pietrasanta (Lucca), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pietrasanta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1961, registro n. 4 Interno, foglio n. 399.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 187. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **232.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi, con sede in Brisighella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi di Brisighella è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 25 maggio 1865;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi, con sede in Brisighella (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Brisighella;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 maggio 1865.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 185. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 233.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Rocco », con sede in Fusignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Rocco », di Fusignano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Rocco », con sede in Fusignano (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fusignano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1966, registro n. 32 Interno, foglio n. 72.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 189. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 234.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Pellegrino », con sede in Castiglione delle Stiviere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Pellegrino », di Castiglione delle Stiviere, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1864, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Pellegrino », con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 dicembre 1864, modificato con regio decreto 17 maggio 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 184. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 235.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Pietro Cosma », con sede in Camposampiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 16 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Pietro Cosma », di Camposampiero, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 febbraio 1941;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Pietro Cosma », con sede in Camposampiero (Padova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Camposampiero;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 181. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 236.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Rosa Libri », con sede in Greve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Rosa Libri », di Greve, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 16 maggio 1895;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Rosa Libri », con sede in Greve (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Greve;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 maggio 1895.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 186. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 237.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Scansano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Scansano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Scansano (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Scansano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1962, registro n. 23 Interno, foglio n. 252.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 183. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **238**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria degli Angeli », con sede in Putignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 25 gennaio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria degli Angeli », di Putignano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 18 ottobre 1896;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria degli Angeli », con sede in Putignano (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

due membri eletti dal consiglio comunale di Putignano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 18 ottobre 1896.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 182. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, loro ripartizione in gruppi e caratteristiche di ciascuna varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio ed artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in grupppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata della legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1967-68, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1969
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 116

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*: (1)
Balilla	Balilla
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Americano 1600 (2)	Americano 1600 (2)
Pierrot	Pierrot
Raffaello	Raffaello
Monticelli	Monticelli
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*: (1)
Ardizzone Stirpe 136 Rosa Marchetti	Ardizzone o Stirpe 136 o Rosa Marchetti
Maratelli Roncarolo Romeo	Maratelli o Roncarolo o Romeo
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano

(1) Resta fermo il divieto, previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325 modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà che non verrà più classificata nella prossima tabella per la campagna di commercializzazione 1969-70.

Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
R. Bersani o R.B. R.B. 265 o Ribe Ringo	R. Bersani o R.B. o R.B. 265 o Ribe o Ringo
Razza 77 o R. 77 Baldo Rialto Rizzotto Rizzotto 76/6 Rizzotto 264 o Roma	Razza 77 o Baldo o Rialto o Rizzotto o Roma
Vialone	Vialone
Italpatna	Italpatna
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino:* (1)
Arborio Redi S. Domenico	Arborio o Redi o S. Domenico
Carnaroli	Carnaroli

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Belle Patna	Belle Patna
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha
Alicombo	Alicombo
Macalioca	Macalioca
Baroe - Brand	Baroe - Brand

RISO ITALIANO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla G.G.:

Semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:

Semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

Raffaello:

Corto - tondo - piccolo - perla centrale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Monticelli:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla centrolaterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:

Semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Roncarolo:

Semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo:

Semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:

Lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

R. Bersani o R.B.:

Molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

R.B. 265 o Ribe:

Lungo - affusolato - medio - perla laterale poco etsesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lungo - affusolato - medio - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Razza 77 o R. 77:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

---

(1) Resta fermo il divieto, previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325 modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

Baldo:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rialto:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia - assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 264 *o Roma*:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrolaterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Italpatna:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:

Molto lungo - semitondo - molto grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

S. Domenico:

Lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corto - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corto - tondo - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilungo - semiaffusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Samilungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Blue Bonnet:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Siam Patna:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe - Brand:

Lungo - affusolato - piccolo - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario

Grani spuntati . . .	5,00 %	
Grani striati rossi	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati . . .	3,00 %	
Grani vaiolati . .	1,00 %	
Grani macchiati . .	0,50 %	
Grani ambrati . . .	0,125%	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino

Grani spuntati . .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grani gessati . . .	3,00 %	
Grani vaiolati . .	1,00 %	
Grani macchiati . .	0,50 %	
Grani ambrati . . .	0,125%	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20 %, purché in assenza di grani gialli.

Limitatamente alla varietà Vialone Nano la tolleranza di impurità varietali è elevata al 10 %, solo nel caso che sia presente, almeno nella misura del 5 %, riso di varietà Vialone.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « Comune o Originario ».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %.

Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo comune o originario debbono ritenersi omogenei alla cottura.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

b) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

c) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

d) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

e) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

f) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

g) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

h) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

i) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

l) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4577)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969.

Scioglimento del consiglio provinciale di Trieste.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Trieste, al quale per legge sono assegnati 24 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni amministrative del 27 novembre 1966, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

In virtù di una intesa raggiunta fra tre dei predetti gruppi consiliari, che potevano contare, complessivamente, sull'apporto di dodici elementi, fu possibile procedere alla costituzione degli organi di amministrazione grazie soprattutto alla non compattezza dei gruppi di opposizione.

La funzionalità della citata amministrazione, assicurata con difficoltà per la mancanza di una maggioranza stabile precostituita e vincolata esclusivamente al beneplacito di fortuiti sostenitori, è venuta meno nella seduta dell'11 dicembre 1968 allorchè non è stata raggiunta la prescritta maggioranza di 13 voti su 24 nella votazione per il mutuo a pareggio del disavanzo del bilancio 1967.

A seguito di ciò il presidente e la giunta provinciale hanno rassegnato le dimissioni delle quali il consiglio ha preso atto nella seduta del 21 dicembre 1968.

Dopo tali dimissioni il predetto consesso, convocato per i giorni 8 e 15 gennaio c.a., non è stato in grado di eleggere una nuova amministrazione, essendo risultate deserte le relative sedute.

Ritenuta ormai manifesta la impossibilità del consiglio provinciale di funzionare, assicurando stabili organi di amministrazione, il prefetto, allo scopo di porre, ancora una volta e formalmente, i consiglieri di fronte alle proprie responsabilità ha invitato il presidente dell'ente a convocare nuovamente il consiglio entro e non oltre il 25 gennaio scorso (in prima e seconda convocazione) ai fini dell'elezione del presidente e della giunta, con l'esplicito avvertimento, notificato a tutti i consiglieri, che, in caso negativo, sarebbe stato provveduto a termini dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito positivo, in quanto entrambe le sedute, convocate per i giorni 22 e 24 gennaio c.a., sono andate deserte.

Atteso che il predetto consiglio ha persistentemente omesso, malgrado la formale diffida, di provvedere ad eleggere il presidente e la giunta a causa degli insanabili contrasti tra i vari gruppi consiliari e che è, quindi, da escludere ogni possibilità di risolvere la crisi, il prefetto ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del predetto consiglio provinciale provvedendo, frattanto, alla sua sospensione ed alla conseguente nomina, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, di un commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione in attesa che tale gestione venga affidata alla commissione straordinaria prevista dall'art. 106 del citato regio decreto del 1923.

Poichè effettivamente il consiglio provinciale di Trieste si è dimostrato incapace di superare la crisi interna persistendo, malgrado la diffida del prefetto, nella inosservanza di fondamentali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del presidente e della giunta provinciale — si ravvisa la necessità, al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'ente, di far luogo al proposto provvedimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Trieste ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, nelle persone del vice prefetto dott. Vincenzo Molinari, presidente, del vice prefetto dott. Emilio Mellaro e del direttore di divisione dott. Guido Paoletti, membri.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio provinciale di Trieste non ha provveduto ad eleggere il presidente e gli assessori provinciali, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 febbraio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia, fino all'insediamento degli organi ordinari, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Vincenzo Molinari, presidente, dal vice prefetto dott. Emilio Mellaro e dal direttore di divisione dottor Guido Paoletti, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(4619)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, n. 4511, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 38, con il quale è stata costituita la commissione centrale prevista all'art. 13 della suddetta legge;

Vista la lettera n. 2095 del 23 settembre 1968, con la quale l'Associazione italiana dell'armamento di linea chiede che il dott. Giacomo Aghina, membro effettivo della suddetta commissione, sia sostituito con il dottor Giuseppe Drago;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Drago è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, costituita con decreto ministeriale 21 giugno 1967, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento ed in sostituzione del dott. Giacomo Aghina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 111

(4532)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e zone sottostanti nel comune di Boville Ernica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il centro abitato e le zone circostanti del comune di Boville Ernica;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Boville Ernica;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentóre a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il caratteristico abitato di Boville Ernica, posto sulla sommità di un colle tra la valle del Sacco e del Liri, con le sue cinte di mura medioevali, le torri di vedetta, il castello medioevale, numerosi palazzi monumentali, l'antico Monastero Benedettino e varie chiese monumentali, costituisce un complesso di notevole valore estetico e tradizionale. Il complesso, inoltre, con le sottostanti pendici del colle ricoperte di densa vegetazione e con pittoresche alture che le fanno da corona, forma un insieme panoramico di suggestiva bellezza; nel comprensorio, infine, esistono punti di visuali, particolarmente strade, che, data la loro elevata posizione, offrono vastissimi panorami di eccezionale bellezza verso le vallate del Liri e del Sacco, verso la cerchia dei Monti Lepini, Ausoni, Aurunci ed Ernici, con i numerosissimi centri abitati della Ciociaria;

Decreta:

Il centro abitato del comune di Boville Ernica e le zone sottostanti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto di intersezione tra la strada comunale della Forcella e la strada vicinale dei Battenti, il limite del vincolo segue la strada vicinale di valle Nocatara e Boville Ernica fino ad incontrare il rio Valle Lunga, procede sul bordo del detto rio fino alla strada vicinale S. Elisabetta, percorre la stessa fino al limite del foglio catastale 15 (incluso) e fiancheggia lo stesso limite fino ad incontrare il limite del foglio catastale 14 (escluso), che viene percorso fino al fosso del Vallone, costeggia il fosso del Vallone fino all'incrocio della strada di Croce Fanella, prosegue lungo la stessa fino alla strada Madonna delle Grazie, continua lungo la strada Madonna delle Grazie fino all'incrocio con la strada vicinale di Pozzo di Pupa per proseguire lungo la strada vicinale di Cerqua Cristina e comunale di S. Lucio. Nel vincolo è compreso anche il centro abitato di Boville Ernica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Boville Ernica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 13 gennaio 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) BOVILLE - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il centro abitato di Boville Ernica con le zone sottostanti comprese entro il seguente perimetro: partendo dal punto di intersezione tra la strada comunale della Forcella e la strada vicinale dei Battenti, il limite del vincolo segue la strada vicinale di valle Nocatara e Boville Ernica fino ad incontrare il rio Valle Lunga, procede sul bordo del detto rio fino alla strada vicinale S. Elisabetta, percorre la stessa fino al limite del foglio catastale 15 (incluso) e fiancheggia lo stesso limite fino ad incontrare il limite del foglio catastale 14 (escluso), che viene percorso fino al fosso del Vallone; costeggia il fosso del Vallone fino all'incrocio della strada di Croce Fanella, prosegue lungo la stessa fino alla strada Madonna delle Grazie, continua lungo la strada Madonna delle Grazie fino all'incrocio con la strada vicinale di Pozzo di Pupa per proseguire lungo la strada vicinale di Cerqua Cristina e comunale di S. Lucio. Nel vincolo è compreso anche il centro abitato di Boville Ernica.

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bosco di Olmè nel comune di Cessalto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del bosco di Olmè nel comune di Cessalto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cessalto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'unica rimasta del più grande complesso che comprendeva anche il bosco di S. Marco in comune di Chiarano, ora distrutto, riveste particolare interesse trattandosi di uno dei due superstiti tratti della vastissima area boschiva, denominata selva Fetontea o Silvamagna, che, nell'epoca romana e nell'alto medioevo, si estendeva nel retroterra del litorale adriatico dalla pineta di Ravenna alla laguna di Grado. Oltre al valore storico ed al pregio della rarità il bosco in questione possiede dei cospicui caratteri di bellezza naturale che ne impongono la conservazione;

Decreta:

La zona del bosco di Olmè sita nel territorio del comune di Cessalto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest il prolungamento dell'asse della strada di accesso al bosco dalla strada provinciale n. 54 del Piavon, mappale 25 sezione A/XI, dalla scolina sul prolungamento del confine nord del mapp. 45 al punto di incrocio con la mezzeria della strada vicinale del bosco di Olmè; a sud la mezzeria della strada vicinale del bosco di Olmè ed, in prolungamento, il confine con la provincia di Venezia; ad est il confine con la provincia di Venezia, lungo il mapp. 43 e fino al mapp. 28, e, successivamente, l'asse dell'ex canaletta di scolo a cavallo dei suddetti mapp. 45, e 28; a nord il confine nord del mapp. 45 ed il suo prolungamento in linea retta fino alla sopraindicata scolina, inizio del limite ovest.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cessalto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 16

Seduta del giorno 30 marzo 1968, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Proposta di vincolo zona del bosco di Olmè in comune di Cessalto.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Treviso:

(*Omissis*).

A sensi dell'art. 1 comma terzo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla sottoindicata zona del bosco «Olmè» in comune di Cesalto, entro il perimetro così delimitato:

Ad ovest - Il prolungamento dell'asse della strada di accesso al bosco dalla strada provinciale n. 54 del Piavon, mappale 25 sezione A/XI, dalla scolina sul prolungamento del confine nord del mapp. 45 al punto di incrocio con la mezzeria della strada vicinale del bosco di Olmè;

A sud - La mezzeria della strada vicinale del bosco di Olmè ed, in prolungamento, il confine con la provincia di Venezia;

Ad est - Il confine con la provincia di Venezia, lungo il mapp. 45 e fino al mapp. 28, e, successivamente, l'asse dell'ex canaletta di scolo a cavallo dei suddetti mapp. 45 e 28;

A nord - Il confine nord del mapp. 45 ed il suo prolungamento in linea retta fino alla sopraindicata scolina, inizio del limite ovest.

La proposta viene approvata da tutti i presenti.

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 del 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 60 del 20 febbraio 1969, con la quale la segreteria della predetta commissione regionale di vigilanza ha comunicato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ha designato l'avv. Rocco Berardi quale membro della commissione stessa in sostituzione dell'avv. Luigi Di Mattia, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Rocco Berardi è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lucania, in sostituzione dell'avvocato Luigi Di Mattia, trasferito in altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Iscrizione d'ufficio di quarantanove varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente Ufficio della direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Viste le lettere numeri 377 e 378 del 18 marzo 1969, con le quali il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dei giorni 11 e 12 gennaio 1966, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione d'ufficio, nel « Registro delle varietà », di alcune varietà di frumento già iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », istituito con la legge 28 aprile 1938, n. 546;

Visto il verbale della predetta adunanza dei giorni 11 e 12 gennaio 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte d'ufficio, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione dei giorni 11 e 12 gennaio 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento « Damiano »

Origine della varietà: reincrocio tra le varietà Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

2) Frumento « Libero »

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Apulia × Ardito;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

3) Frumento « Mentana »

Origine della varietà: reincrocio tra le varietà Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

4) Frumento « Roma »

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Akagomughi × Triticum Villosum (1927);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

5) Frumento « Salto »

Origine della varietà: reincrocio tra le varietà Ardito × Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

6) Frumento « S. Pastore »

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Balilla × Villaglori;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

7) Frumento « Tevere »

Origine della varietà: reincrocio tra le varietà (Hatif Inversable × Rieti) × Ardito;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

8) Frumento « Villaglori »

Origine della varietà: reincrocio tra le varietà Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

9) Frumento « Virgilio »

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Hatif Inversable × Rieti;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

10) Frumento « Aziziah 17-45 »

Origne della varietà: selezione genealogica della varietà Aziziah del nord Africa;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

11) Frumento « Cappelli »

Origine della varietà: selezione genealogica da spiga tratta da Jeanh Rhetifah;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

12) Frumento « Garigliano »

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Tripolino × Cappelli;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

13) Frumento « Russello S.G.7. »

Origine della varietà: selezione genealogica della varietà Russello;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

14) Frumento « Est Mottin »

Origine della varietà: selezione genealogica della varietà Mottin;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Firenze, piazzale delle Cascine;

15) Frumento « Frassineto 405 »
Origine della varietà: selezione genealogica della varietà Gentil Rosso;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

16) Frumento « Impeto »
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Frassineto 405 × Villaglori;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

17) Frumento « Abbondanza »
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Autonomia × Fontarronco;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

18) Frumento « Ancona »
Origine della varità: Akagomughi × Marchetti 114;
Responsabile della conservazione in purezza: prof. Enrico Avanzi, via Mariscoglio, 15, Pisa;

19) Frumento « Argelato »
Origine della varietà: Mara × Orlandi;
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Galleria del Reno, 3, Bologna;

20) Frumento « Arno »
Origine della varietà: Est Mottin 72 × Reichesberg 39 IV;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Firenze, piazzale delle Cascine;

21) Frumento « Autonomia A »
Origine della varietà: Frassineto 405 × Mentana;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

22) Frumento « Autonomia B »
Origine della varietà: Frassineto 405 × Mentana;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

23) Frumento « Campodoro »
Origine della varietà: selezione del Mara;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli, 17, Firenze;

24) Frumento « Capeiti 8 »
Origine della varietà: Eiti 6 × Cappelli;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Francesco Casale, via del Bosco, 7, Catania;

25) Frumento « Clavatino »
Origine della varietà: Mentana × Frassineto;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Mario Biagiotti, piazza A. Mariotti, 5, Perugia;

26) Frumento « Fiorello »
Origine della varietà: R. 188 Cologno Lunga × Damiano;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, via Corticella, 133, Bologna;

27) Frumento « Fortunato »
Origine della varietà: Lauro Bassi × Damiano;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, via Corticella, 133, Bologna;

28) Frumento « Funone »
Origine della varietà: Funo × Lauro Bassi;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, via Corticella, 133, Bologna;

29) Frumento « Funo R. 210 »
Origine della varietà: (Inallettabile 96 × Rieti 11) × Damiano;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, via Corticella, 133, Bologna;

30) Frumento « Funotto »
Origine della varietà: Funo × Lauro Bassi;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, via di Corticella, 133, Bologna;

31) Frumento « Jacometti 49 »
Origine della varietà: Manitoba D × Villaglori;
Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi S.p.A., via Marconi, 43, Bologna;

32) Frumento « Gallini Carlo »
Origine della varietà: S. Pastore × Carme Jacometti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi, viale Stazione, 27, Badia Polesine (Rovigo);

33) Frumento « Generoso fam. 7 »
Origine della varietà: Autonomia B × Mara;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli, 17, Firenze;

34) Frumento « Giuliari Giovanni »
Origine della varietà: disgiunzione da incrocio spontaneo del S. Pastore;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi, viale Stazione 27, Badia Polesine (Rovigo);

35) Frumento « Glutinoso S. 15 »
Origine della varietà: Ardito × (Mottin × Norin 2);
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi - Galleria del Reno, 3, Bologna;

36) Frumento « Leonardo »
Origine della varietà: Comandante Baudì × (S. Pastore × Damiano);

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Alberto Trentin, Contrà Chioare, 13, Vicenza;

37) Frumento « Leone »
Origine della varietà: (S. Pastore × Funo) × Carme;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Alberto Trentin, Contrà Chioare, 13, Vicenza;

38) Frumento « Mara »
Origine della varietà: Autonomia × Aquila;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

39) Frumento « Conte Marzotto »
Origine della varietà: Mara × Impeto;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli, 17, Firenze;

40) Frumento « R. 37 »
Origine della varietà: 210 × (Akagomughi × Inallettabile 96);
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi - Galleria del Reno, 3, Bologna;

41) Frumento « Patrizio 6 »
Origine della varietà: Eiti 6 × Cappelli;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Francesco Casale, via del Bosco, 7, Catania;

42) Frumento « Produttore S. 6 »
Origine della varietà: Salto × (Saitama 27 × Quaderna);
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi - Galleria del Reno, 3, Bologna;

43) Frumento « S.A.S. 449 »
Origine della varietà: Cappelli × Grifoni 235;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale agronomico, via Celsio Ulpiani, 1, Bari;

44) Frumento « S. Marino »
Origine della varietà: Mentana × Aegilops Ovata;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Alessandro Forlani, via Isonzo, 27, Milano;

45) Frumento « Sieve »
Origine della varietà: Est Mottin 72 × Bellevue II;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Firenze, piazzale delle Cascine;

46) Frumento « Torrenuovo »
Origine della varietà: S. Maria × Virgilio;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli, 17, Firenze;

47) Frumento « Verna »
Origine della varietà: Est Mottin × Mont Calme 245;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università degli studi di Firenze, piazzale delle Cascine;

48) Frumento « Vivenza »
Origine della varietà: Mentana × Frassineto;
Responsabile della conservazione in purezza: dott. Mario Biagiotti, piazza A. Mariotti, 5, Perugia;

49) Frumento « Rondine »
Origine della varietà: Autonomia × Aquila;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco - Montagnano (Arezzo); Istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo).

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Cavaion Veronese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del territorio del comune di Cavaion Veronese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cavaion;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Cavaion Veronese, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, di indiscutibile valore paesistico, sono ricche di boschi con gruppi di cipressi e punti di vista di belvedere, accessibili al pubblico, aperti ad un ameno paesaggio;

Decreta:

Le sottodescritte zone site nel territorio del comune di Cavaion Veronese hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: territorio a nord incluso tra i confini comunali di Affi e Bardolino e la sede della vecchia strada ferroviaria Verona-Caprino, territorio che comprende la zona Quarole-Piazza di Cavaion e la zona di Promanzo, zona del Monte del Pincio limitata dal canale Biffi-strada Sega-Mastego e località « Pellizzare ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Cavaion Veronese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bezzelle naturali di Verona, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Comune di CAVAION;

(*Omissis*).

Il presidente propone il vincolo delle sottoelencate zone:

territorio a nord incluso tra i confini comunali di Affi e Bardolino e la sede della vecchia strada ferroviaria Verona-Caprino, territorio che comprende la zona Quarole-Piazza di Cavaion e la zona di Promanzo

Zona del Monte del Pincio - Limitata dal canale Biffi-strada Sega-Mastego e località « Pellizzare ».

(*Omissis*).

La commissione, approva all'unanimità il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 9, comma 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo l'allegata planimetria parte integrante del vincolo.

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Perticara e del monte Aquilone, nel comune di Novafeltria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Perticara e del monte Aquilone nel comune di Novafeltria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Novafeltria (Pesaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè: 1) Il monte Perticara costituito da un roccione che si eleva a quota 900 circa, offre il godimento di uno stupendo panorama che permette la libera e pubblica veduta della riviera adriatica da Cesenatico e Gabicce Mare, di tutta la cresta appenninica dal Carpegna al monte Fumaiolo e degli abitati di San Marino, San Leo, Pennabilli etc.; 2) Il monte Aquilone, formato da una rupe ricoperta da folta vegetazione di pini e castagni, immediatamente soprastante l'abitato di Perticara, costituisce una caratteristica nota del paesaggio circostante comprendendo inoltre punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere la vista di un vasto panorama verso la cresta appenninica, dal Carpegna al Fumaiolo, e di una parte della riviera adriatica.

Decreta:

La zona del monte Perticara e del monte Aquilone sita nel territorio del comune di Novafeltria (Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

I. monte Perticara:

nord-ovest: confine territoriale tra il comune di Novafeltria con la provincia di Forlì;

ovest: confine con il monte Aquilone (tra i mappali 61 e 63);

sud: confini del mappale 63 con i mappali 119, 64, 81, 125, 91, 89.

II. monte Aquilone:

dal confine con il monte Perticara (tra i mappali 61/63), a nord-est dal confine territoriale tra la provincia di Forlì e Novafeltria, a ovest e sud-ovest dalla proprietà prebenda parrocchiale e dalla strada provinciale Santagatese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Novafeltria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 32

L'anno 1966 ed il giorno 26 del mese di maggio, si è riunita alle ore 10 presso l'amministrazione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali di detta provincia per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) NOVAFELTRIA - Tutela paesistica della zona di Montepertîcara.

(*Omissis*).

Viene così alla unanimità deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Novafeltria la predetta località per le motivazioni a secondo i confini in appresso descritti:

a) monte Perticara - Roccione che si eleva a quota 900 circa dal quale si gode uno stupendo panorama circolare che permette il libero e pubblico godimento della riviera Adriatica da Cesenatico a Gabicce Mare, tutta la cresta appenninica dal Carpegna al monte Fumaiolo, gli abitati di San Marino, San Leo, Pennabilli ecc.

Confini: confine territoriale del comune di Novafeltria con la provincia di Forlì, proprietà comunale (monte Aquilone), rupe insistente sui mappali 119, 64, 91, 125, 81 e 89 sino alla predetta proprietà comunale;

b) monte Aquilone - Rupe ricoperta da folta vegetazione, pini e castagni, immediatamente soprastante l'abitato di Perticara che, oltre a costituire una caratteristica nota del paesaggio circostante, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode un vasto panorama verso la cresta appenninica, dal Carpegna al Fumaiolo e parte della riviera Adriatica.

Confini: prebenda parrocchiale di S. Martino in Perticara provincia di Forlì - mappale 61 (interamente compreso nel vincolo) sino alla strada provinciale Santagatese.

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel territorio del comune di Sona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Sona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sona;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Sona, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ad una importanza dal punto di vista storico, essendo stato il territorio di Sona teatro di guerre del risorgimento, aggiunge anche un valore paesistico notevolissimo, formato dalla presenza dei colli, che compongono coi dolci declivi verdi vallette. Alla sommità dei colli, i cipressi svettano delimitando il profilo dei dossi, creando così un panorama di grande importanza, con i loro pendii ornati da poche costruzioni di carattere locale e da ville dotate di parchi e di giardini con belvederi dai quali si può ammirare la sottostante pianura;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Sona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con la strada comunale Albarello e S. Giustina, con la strada comunale del Castagnaro, con la strada statale n. 11, strada comunale del Molino, con la strada comunale per Lugagnano e con la strada provinciale Bussolengo Villafranca; a est con il confine comunale di Sommacampagna; a ovest con i comuni di Castelnuovo e Bussolengo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona, curerà che il comune di Sona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 10 del giorno 22 luglio 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) SONA - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione propone il vincolo ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo i seguenti confini: a nord con la strada comunale Albarello e S. Giustina, con la strada comunale del Castagnaro, con la strada statale n. 11, strada comunale del Molino, con la strada comunale per Lugagnano e con la strada provinciale Bussolengo-Villafranca; a est con il confine comunale con Sommacampagna; a ovest con il comune di Castelnuovo e Bussolengo, secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

(4492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1217 del 21 maggio 1969. Integrazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL - Ulteriori integrazioni per il 1968.

Con circolare n. 1217 del 21 maggio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerato che l'ammontare definitivo delle ulteriori integrazioni da corrispondere per l'anno 1968 è opportuno sia stabilito dopo che la commissione tecnica di vigilanza, istituita con il provvedimento del C.I.P n 1198 del 31 luglio 1968, abbia completato i propri lavori;

Considerato che la situazione economico-finanziaria di alcune imprese ammesse ad integrazione, ed in particolare di quelle che producono energia mediante centrali termoelettriche, richiede un tempestivo intervento;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e di intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5), allo scopo di ottenere l'ulteriore integrazione per l'anno 1968, ed accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispone che il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponda alle imprese elettriche distributrici, appresso elencate, e nella misura per ciascuna impresa indicata, un acconto sulla ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nell'anno 1968, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158:

	Lire al kWh
1. S.I.P.P.I.C. - Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri S.p.a.	8,50
2. Società elettrica Liparese	4,50
3. S.MED.E - Società Mediterranea di Elettricità	16,50
4. SELIS - Società elettro industriale siciliana - Gestione Lampedusa	17,00
5. SELIS - Società elettro industriale siciliana - Gestione Linosa	200,00
6. S.I.E. - Società impianti elettrici	16,00
7. Società D'Anna e Bonaccorsi impresa elettrica	7,00
8. Ditta Germano industrie elettriche	34,00
9. Ditta Bofondi Carlo	9,00
10. Comune di Santa Marina Salina - Azienda elettrica	24,00
11. Ditta Campo Egidio impresa elettrica	22,00
12. Società Nolana per imprese elettriche	4,50
13. Società esercizi elettrici Lo Forte Angelina	7,50
14. Ditta Lazzari Elio	20,00
15. Ditta Tobia Lerza e figli	9,00

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
TANASSI

(4632)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 maggio 1969:

Malberti Claudio, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano.

Allegri Giovanni, notaio residente nel comune di La Maddalena, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona.

Greco Carlo, notaio residente nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Catania.

(4590)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Venosa

Con decreto provveditoriale n. 277 in data 10 maggio 1969, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Venosa, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di dieci anni a decorrere dal decreto stesso.

(4600)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 aprile 1969 il dott. Carlo Paschetta è stato nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per l'Istituto nazionale per il commercio estero e in sostituzione del dottor Alberto Bedini.

(4464)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1968-1983

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 31 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307, del 3 dicembre 1968, si rende noto che, il 28 maggio 1969 le sezioni di Tesoreria inizieranno la consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1968-1983.

(4599)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico per esami a diciotto posti di agente ausiliario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 24 aprile 1969;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 26, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di licenza di scuola elementare.

I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 25 anni di età. Devono avere sana e robusta costituzione ed essere esenti da difetti e imperfezioni fisiche.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1969.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il posseso della cittadinanza italiana;

il possesso dei requisiti fisici:

a) della sana e robusta costituzione esente da imperfezioni e difetti organici e funzionali;

b) della statura non inferiore nel minimo a metri 1,78;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti e, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

il titolo di studio, l'attività professionale e gli uffici pubblici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Il possesso dei requisiti fisici avanti indicati deve essere comprovato tassativamente da certificato rilasciato dal medico provinciale e, per i militari in servizio, dal medico militare competente.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o che non siano corredate dal certificato medico redatto nei modi anzidetti.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti da parte della Commissione esaminatrice del concorso ad una prova pratica tecnica e di comportamento intesa ad accertare il grado di attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica e della carriera, secondo il programma di cui alla tabella annessa al regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati (allegato n. 2).

I candidati che avranno conseguito in tale prova un punteggio pari o superiore ai 21/30 saranno sottoposti a visita medica, da parte di apposita commissione sanitaria, ai fini dell'accertamento del possesso della incondizionata idoneità fisica all'impiego nelle mansioni della carriera.

I candidati che saranno riconosciuti in possesso di tale idoneità saranno ammessi a sostenere due prove scritte consistenti nello svolgimento di un tema di italiano e nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è di tre ore.

I candidati che avranno conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta, saranno, infine, ammessi a sostenere un colloquio orale su nozioni elementari concernenti la storia italiana dal 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato.

Saranno considerati idonei ed iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati che avranno conseguito una votazione di 21/30 nel colloquio ed un punteggio complessivo derivante dalla media della somma degli anzidetti punteggi parziali, pari a 21/30.

Saranno dichiarati vincitori i primi diciotto graduati.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà lo svolgimento della prova pratica tecnica e di comportamento indicandone la data ai candidati; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte di esame ed al colloquio orale; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata, ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO N. 1

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami a diciotto (18) posti di agente ausiliario della Camera con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di commesso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione e degli altri requisiti fisici richiesti dal bando di concorso;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) non ha riportato condanne penali; [oppure: ha riportato condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale)];

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente: .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . .,

9) è provvisto del seguente documento di identità: .,.

10) allega alla presente certificato medico a norma del comma VII del presente bando comprovante il possesso dei requisiti fisici richiesti.

Firma:

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le comunicazioni: ____ . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

ALLEGATO N. 2

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO DEL PERSONALE

Regolamento dei servizi e del personale

. . . . . .

Materie di esame per i concorsi pubblici di ammissione alle carriere della Camera

. . . .

Carriera del personale ausiliario

A) Gruppo I: servizi aula, sale e vari:

1) Prova pratica tecnica e di comportamento:

a) prova pratica tecnica concernente i tipi e le modalità di impiego di materiali e di utensili per la pulizia dei locali, infissi, mobili e arredamenti;

b) prova di comportamento nella quale i candidati dovranno dimostrare di sapere come si presenta una lettera o si riferisce una notizia o si risponde ad una telefonata o si serve una bevanda.

2) Tema di lingua italiana;

3) Prova di aritmetica elementare;

4) Colloquio su nozioni elementari concernenti la storia italiana del 1861 ad oggi e su nozioni elementari concernenti l'ordinamento dello Stato.

(4639)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R., anno IV - parte III, n. 6 del 30 aprile 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito di indirizzi di ricerca promossi dal Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a diciassette borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Comunicato:

Borse di addestramento alla ricerca messe a disposizione dal C.N.R.

(4658)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove pratiche del concorso a dieci posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia

Le prove pratiche del concorso a dieci posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia, indetto con decreto ministeriale n. 05282 dell'11 dicembre 1968, avranno luogo in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, con inizio il 16 giugno 1969, ore 13,30, giorno in cui verrà svolta la prova pratica riservata ai compositori e ai legatori di 1ª categoria.

(4657)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua francese.

Nel Foglio di comunicazioni n. 1 del gennaio 1969 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua francese, bandito con decreto ministeriale n. 202 del 25 gennaio 1968.

(4545)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua araba.

Nel Foglio di comunicazioni n. 1 del gennaio 1969 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua araba, bandito con decreto ministeriale n. 202 del 25 gennaio 1968.

(4546)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 maggio 1969).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, n. 3 (tre) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale *entro e non oltre* 30 *giorni* dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: Gui

(4547)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Magg. gen. comm. s.p.e. Scoppettone Guido, presidente;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Olivero Mario, membro;
Ten. col. comm. s.p.e Ganora Umberto, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Brancati Luciano, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Lepore Oscar, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Pirrelli Antonio, membro supplente;
Ten. col. comm. s.p.e. Sabbatini Alfonso, membro supplente;
Direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 400

(4584)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici - farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1968 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. chim. farm. s.p.e. Audisio prof. Giulio, presidente;
Professore universitario Bellavita Vito, membro;
Col. chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo (libero docente), membro;
Ten. col. chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero (libero docente), membro;
Ten. col. chim. farm. s.p.e. Alessandro prof. Antonino (libero docente), membro;
Ten. col. chim. farm. s.p.e. Cicero dott. Leonardo, membro supplente;
Direttore di sezione Cannella dott. Giovanni, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 7

(4548)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1968, registro n. 9 Sanità, foglio n. 385, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1969, registro n 1 Sanità, foglio n. 361, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Vista la lettera in data 21 marzo 1969, con la quale il prof. Italo Quercia, membro della predetta commissione esaminatrice, fa presente di non poter partecipare ai lavori della commissione medesima;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire il predetto prof. Italo Quercia, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Giorgio Gerosa, straordinario (ex coeff. 580) di Microonde nella facoltà di ingegneria della Università degli studi di Roma è nominato membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, in sostituzione del prof. Italo Quercia, dimissionario.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 307

(4562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a sei posti, elevati ad otto, di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 13, foglio n. 349, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di 1ª e di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 3 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1968, registro n. 14, foglio n. 65, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 7 marzo 1968, con il quale è stato elevato da sei ad otto il numero dei posti di provveditore agli studi di 1ª e di 2ª classe messi a concorso con il bando sopra indicato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Mastropasqua dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Ambrosetti prof. Giovanni, ordinario di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza nell'Università di Modena;

Ugolini prof. Francesco, ordinario di filologia romanza presso la facoltà di lettere nell'Università di Perugia;

Mazzeo dott. Antonio, direttore generale del personale;

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Fazio Domenico, direttore di divisione del Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 400.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1969
Registro n. 25 *Pubblica istruzione, foglio n.* 307

(4580)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventiquattro posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventiquattro posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1968, registro n. 5, foglio n. 337, si svolgeranno nei giorni 26 e 27 giugno 1969, con inizio alle ore 8,30, presso il liceo classico « Virgilio », via Giulia n. 38, Roma.

(4634)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a nove posti di operaio conducente di automezzi e trattori con patente C in prova nella 2ª categoria del ruolo del personale operaio.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del febbraio 1969 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 ottobre 1968 di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a nove posti di operaio conducente di automezzi e trattori con patente C in prova nella 2ª categoria del ruolo del personale operaio della direzione generale stessa.

(4581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5713 del 16 ottobre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ad esami per le condotte ostetriche di Castignano, Monturano vacanti al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ascoli Piceno dell'ordine dei medici e le segnalazioni delle giunte comunali interessate effettuate su terna proposta dal consiglio direttivo del collegio ostetriche della provincia di Ascoli Piceno;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse si compone come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, ispettore gen. medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Teramo; Marzà dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Ascoli Piceno; Petronio prof. Gino, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale civile «Mazzoni» di Ascoli Piceno; Binni sig.ra Giuseppina, ostetrica condotta in Cossignano; Maijnelli prof. Michelangelo, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice che avrà sede presso l'ospedale civile di Ascoli Piceno inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e per otto giorni consecutivi agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, della prefettura di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 30 aprile 1969

Il medico provinciale ff.: ROBERTI

(4368)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 del 25 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici di Vercelli;

Visto il proprio decreto n. 2012 in data 8 maggio 1969 con il quale il dott. Dante Monti, medico condotto titolare del comune di Tronzano, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Filosa dott. Giulio, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Novara;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale Maggiore di Vercelli;

Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'ospedale Maggiore di Vercelli;

Monti dott. Dante, medico condotto del comune di Tronzano.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli, e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 9 maggio 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(4594)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 30 maggio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Rovigo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, del collegio delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui al decreto n. 2176 del 30 maggio 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Noce dott. Dante, vice prefetto ispettore della prefettura di Rovigo;

Rossi dott. Massimo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Ardillo prof. Luigi, primario ostetrico dell'ospedale civile di Adria;

Vertuani dott. Walter, libero professionista, specialista in ostetricia e ginecologia;

Trombetta Mimosa, ostetrica condotta.

Segretario:

Costanzo dottoressa Natalia, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 28 aprile 1969

Il medico provinciale: STERRANTINO

(4564)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario vacante nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 623 del 10 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario del consorzio di Maddaloni, Cervino e Valle di Maddaloni;

Visto il proprio decreto n. 589 del 23 marzo 1968 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice e i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Pascarella Antonio	punti	81,875	su 180
2. Cortese Michele	»	68,755	»
3. Di Pietro Modestino	»	65,392	»
4. Trotta Salvatore	»	59,250	»
5. Izzo Enrico	»	57,430	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 3 maggio 1969

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1146 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami al posto di veterinario del consorzio di Maddaloni, Cervino e Valle di Maddaloni;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Pascarella è dichiarato vincitore del concorso di cui alla premessa per la sede del consorzio di Maddaloni - Cervino e Valle di Maddaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 3 maggio 1969

Il veterinario provinciale: VACCARO

(4419)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1969, n. 5.

Sovvenzioni al Consorzio per l'aeroporto Giuliano quale concorso per il perseguimento dei fini istituzionali ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni annue a favore del Consorzio per l'aeroporto Giuliano, a titolo di concorso nella spesa per l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione dei servizi aeroportuali.

Le sovvenzioni di cui al comma precedente sono concesse con decreti del Presidente della Giunta o, per sua delega, dell'Assessore ai trasporti.

E' fatto obbligo al Consorzio di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo i fini per cui sono state concesse.

Art. 2.

Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 nell'esercizio finanziario 1969 e di L. 40.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito il cap. 653 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore del Consorzio per l'aeroporto Giuliano », cui si provvede mediante prelevamento di lire 40.000.000, dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica 2 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), e di L. 40.000.000, dall'apposito fondo iscritto al cap. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1968 (rubrica 11, elenco n. 5 allegato al bilancio stesso), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere di L. 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato cap. 653 e quello di L. 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 aprile 1969

BERZANTI

(4370)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.